



COMUNE DI VEROLENGO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24

=====

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2024. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE**

=====

L'anno duemilaventiquattro addi diciassette del mese di luglio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

Rosanna Giachello	SINDACO	Presente
Rosa Rossella Santoiemma	VICE SINDACO	Assente
Francesco Artusa	CONSIGLIERE	Presente
Roberto Cattozzi	CONSIGLIERE	Presente
Tiziano Matta	CONSIGLIERE	Presente
Enrico Albano	CONSIGLIERE	Presente
Manuele Cena	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Angogna	CONSIGLIERE	Presente
Matteo Giovannini	CONSIGLIERE	Presente
Daniela Caminotto	CONSIGLIERE	Presente
Stefania Casa	CONSIGLIERE	Presente
Roberto Giglia	CONSIGLIERE	Presente
Enrica Nadia Frola	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale dott. *Daniele Zaia*

Assume la presidenza la Signora *Rosanna Giachello*

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2024.
AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e

definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2024, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022, in seguito aggiornato con la deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023 per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Verolengo nel Consorzio di Area Vasta Bacino 16;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n. 228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 (in G.U. 28/05/2024, n. 123) che all'articolo 7-bis. Prevede che *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.”*;

VISTO il Decreto-legge 60/2024 “Decreto Coesione” che prevede, tra l'altro, il differimento al 20 luglio 2024 del termine per l'approvazione dei Piani Finanziari TARI, delle tariffe e delle modifiche ai Regolamenti per l'anno in corso;

CONSIDERATA l'approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 con Delibera dell'Assemblea consortile n. 3 del 26/03/2024, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2024.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 4.6, della Deliberazione 363/2021 del 03/08/2021, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Regolato (MTR-2) sono considerate come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione e sulla base della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, applicare valori inferiori.

VALUTATO pertanto opportuno procedere alla tariffazione del tributo nella misura di 757.845,00 EUR, inferiore al limite massimo tariffabile, con lo sviluppo delle tariffe come da allegato alla presente secondo le regole del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2024 nel seguente modo:

- *prima rata scadenza 02/09/2024*
- *seconda rata o unica soluzione scadenza 31/10/2024*
- *terza rata scadenza 02/01/2025*
- *quarta rata 28/02/2025*

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Servizi del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di adottare il PEF 2024-2025 secondo i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente in base alle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023;
2. Di approvare per il 2024 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
3. Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alle Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023;
4. Di approvare le seguenti scadenze TARI:
 - a. *prima rata scadenza 02/09/2024*
 - b. *seconda rata o unica soluzione scadenza 31/10/2024*
 - c. *terza rata scadenza 02/01/2025*
 - d. *quarta rata 28/02/2025*
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Giachello Rosanna apre il dibattito e introduce l'argomento relativo alla proposta di deliberazione;

SENTITA la relazione del consigliere di minoranza signor Roberto Giglia che in relazione alla dichiarazione pubblica dell'Amministrazione ora in carica a mezzo manifesti, contenente critiche all'operato dell'Amministrazione uscente di cui egli ha fatto parte come consigliere e vicesindaco esprime la propria dichiarazione di pensiero e di voto e consegna per la verbalizzazione il testo al Segretario comunale perché lo alleggi al verbale di seduta;

SENTITA la dichiarazione del Consigliere Daniela Caminotto che chiede più impegno per le fasce deboli anche sul fronte del tributo TA.RI. e ribadisce le critiche al manifesto dell'Amministrazione in carica sull'operato della passata Amministrazione a riguardo ritenendolo una presa di posizione politica di parte in più con oneri di spesa a carico del bilancio comunale;

SENTITA La risposta del Sindaco in carica signora Rosanna Giachello che circa l'aspetto della riduzione del tributo TA.R.I. a mezzo di ISEE evidenzia le difficoltà applicative emerse in altre amministrazioni e che, circa la questione del manifesto, lo ritiene pienamente legittimo nei contenuti e nel metodo al pari di iniziative analoghe prese dall'Amministrazione precedente quali conviviale per la festa di Cascinetta legittimamente a carico delle finanze comunali;

Terminata l'illustrazione e fatto presente che non vi sono ulteriori interventi dei Consiglieri presenti, il Sindaco Giachello Rosanna sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 8, contrari 3 e astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione.

Successivamente stante la necessità e l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 8, contrari 3 e astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. lgs 18.08.00 n. 267

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Rosanna Giachello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Daniele Zaia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Daniele Zaia

Lì,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Daniele Zaia

Lì,

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è ESECUTIVA dal 17-07-2024 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Addì

Firmato digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE